

**SCHEMA DI CONVENZIONE****PER L'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATO A GARANTIRE  
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BUY VENETO 2026 - 25° WORKSHOP  
INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN VENETO"****TRA**

La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale ....., nato a ....., il ..../..../....., il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della Legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione al DDR n. .... del .....

**E**

La Società Veneto Innovazione S.p.A., in seguito denominata "Società", con sede a Venezia - Marghera - Via delle Industrie 19/d, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante ..... nato a ..... il ..../..../.....

di seguito denominate anche "**Le Parti**"

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 423 del 28 maggio 2026 la Giunta regionale ha approvato il Piano Turistico Annuale che prevede, nell'ambito dell'Asse "Veneto Attuale - linea strategica 4.1.2: "Un sistema identitario", la realizzazione del Progetto "BuyVeneto 2026 - 25° Workshop Internazionale del Turismo in Veneto" (Venezia, 10-13 ottobre 2026);
- con il suddetto provvedimento è stato demandato al Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale il compimento di tutti gli atti necessari per la realizzazione delle attività del Piano Turistico Annuale 2026 ivi compreso l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica del D.Lgs. n. 36/2023 e, ove ne ricorrano i presupposti, l'affidamento in house alla società Veneto Innovazione S.p.A., nonché la stipula di contratti e convenzioni, previa approvazione del relativo schema con proprio provvedimento, nei limiti delle assegnazioni finanziarie disposte dal PTA 2026;
- con Decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. .... del ..... è stata individuata la società in house Veneto Innovazione S.p.A. come soggetto gestore delle attività di supporto tecnico ed organizzativo finalizzate a garantire la realizzazione delle sopra citate iniziative promozionali.

**CONVENGONO QUANTO SEGUE****Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

La Società Veneto Innovazione S.p.A. si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione del Progetto "Buy Veneto 2026", di seguito descritte:

Progetto “Buy Veneto 2026” - 25° Workshop internazionale del Turismo nel Veneto (Venezia, 9-13 ottobre 2026);

- organizzazione evento Workshop internazionale B2B articolato su una giornata di incontri con appuntamenti prefissati tra gli operatori veneti e i buyer internazionali, presso luogo individuato in accordo con la Direzione Turismo e Marketing Territoriale secondo i criteri indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. .... del .....
- ospitalità buyer;
- affidamento ad Italian Exhibition Group (Fiera di Rimini) del servizio di selezione dei buyer come previsto dal DDR del Direttore della della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. .... del ..... e gestione dell’agenda appuntamenti;
- organizzazione di visite sul territorio (fase educational) anche con presentazione e degustazione dei prodotti tipici del Veneto e incontri con la stampa e i media in generale in modo da garantire anche un ampio impatto promozionale e divulgativo dell’offerta turistica regionale;
- organizzazione di tutte le attività comprese ai punti da 2.6) a 2.10) del Progetto Allegato A al DDR del Direttore della della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. .... del ..... concordemente alle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Turismo e Marketing Territoriale;
- la realizzazione del Customer satisfaction, di cui al punto 2.11) del Progetto, Allegato A al DDR del Direttore della della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. .... del ..... per il rilievo del grado di soddisfazione dei partecipanti (seller e buyer) al workshop che sarà effettuato tenuto conto dei dati raccolti e della elaborazione dei medesimi avvenuta per le precedenti edizioni;
- individuazione di eventuali supporti professionali;
- attività di coordinamento.

Importo di spesa previsto: € 636.600,00 (IVA inclusa);

Per la realizzazione delle suddette attività la Società, in accordo con la Direzione Turismo e Marketing Territoriale, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito del servizio affidato. La proprietà di relazioni, stime ed ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Per esigenze operative di organizzazione e coordinamento relative alla partecipazione della Regione del Veneto agli eventi sopra riportati è prevista presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione la presenza di un presidio da parte del personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale.

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società “in house” della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società, in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture, oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

È riconosciuto, inoltre, a Veneto Innovazione S.p.A. un importo pari ad € 64.660,00 (IVA inclusa) per le attività di supporto e assistenza tecnica volte alla realizzazione delle attività di cui sopra.

## **Articolo 2 - DURATA**

Le attività previste nell'ambito della presente Convenzione dovranno essere portate a conclusione entro il 31 dicembre 2026, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte della Società.

## **Articolo 3 - PIANO FINANZIARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un finanziamento complessivo pari ad € 636.600,00 (IVA inclusa), di cui € 36.600,00 (IVA inclusa) a carico degli operatori veneti partecipanti al workshop "Buy Veneto" ed € 600.000,00 (IVA inclusa) a carico della Regione. Nel budget a carico della Regione sono compresi € 64.660,00 (IVA inclusa) per la gestione e assistenza tecnica da parte di Veneto Innovazione S.p.A..

Secondo quanto disposto dal Decreto del Direttore della della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. .... del ....., la Società è tenuta a richiedere ad ogni operatore veneto presente al Buy Veneto la corresponsione di una quota di partecipazione stabilita in € 244,00 (IVA inclusa). Tali quote saranno introitate e contabilizzate a cura della Società che provvederà secondo normativa di legge all'autonoma gestione contabile. Saranno inoltre oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati, oppure a copertura di maggiori oneri non individuati nel budget di spesa e appositamente autorizzati da parte del Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale.

La somma a carico della Regione, pari ad € 600.000,00 (IVA inclusa) sarà erogata con le seguenti modalità, su presentazione di regolare fattura:

- € 480.000,00, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e comunicazione di avvio delle attività;
- € 120.000,00, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società a seguito di presentazione entro il 31 dicembre 2026 della relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione nonché di rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Qualora al termine delle succitate attività risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite alla Società, quest'ultima è tenuta ad accreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

## **Articolo 4 – METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE RELATIVA AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI A VENETO INNOVAZIONE S.P.A.**

La Società nell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione garantisce il rispetto dei criteri determinati con la Deliberazione della Giunta regionale n 1141 del 19 settembre 2023 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto".

In particolare la Società si impegna a rispettare, in fase di esecuzione della presente Convenzione, i limiti di congruenza economica come determinati, assicurando un affidamento che risulti sia economicamente vantaggioso per la Regione sia vantaggioso per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

### **Articolo 5 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI**

Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Turismo e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Turismo e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

### **Articolo 6 - RECESSO E INADEMPIMENTI**

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato.

In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

### **Articolo 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI**

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

### **Articolo 9 – RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che

i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

#### **Articolo 10 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.

Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Il Responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

#### **Articolo 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

- a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 12 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.

#### **Articolo 13 – REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione è oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

#### **Articolo 14 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

*La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.*

Per la Regione del Veneto  
Il Direttore della Direzione  
Turismo e Marketing  
Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.  
L'Amministratore Unico e  
Legale Rappresentante